

**PATTO PARASOCIALE DELLA SOCIETA'
FARMACIA COMUNALE DI S. LUCIA DI PIAVE S.R.L.**

L'anno _____, il giorno _____ in S. Lucia di Piave

tra

- Comune di S. Lucia di Piave (il "Comune"), in persona di _____ munito dei necessari poteri in forza di _____

e

_____ (socio privato denominato il "Partner"), nato a _____ e residente in _____ Via _____ n. _____ C.F. _____ dall'altra parte

(di seguito, il Comune ed il Partner, collettivamente le Parti)

PREMESSO CHE

1. Con deliberazione di G.C. n. 69 del 7.6.2004, successivamente integrata dalla deliberazione di G.C. n.77 del 5.7.2004, il Comune disponeva di presentare, alla Regione Veneto, istanza di inserimento di una nuova unità nella pianta organica delle farmacie;
2. Con deliberazione n. 388 del 20.2.2007 la Giunta Regionale del Veneto approvava la nuova pianta organica delle farmacie, prevedendo l'inserimento di una nuova sede farmaceutica nel Comune di S. Lucia di Piave;
3. Con decreto n.21 del giorno 8.2.2007 il Dirigente Regionale Veneto, responsabile della programmazione socio sanitaria, approvava l'elenco delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione;
4. Con deliberazione n. 13 del 5.4.2007, esecutiva, il Consiglio Comunale esercitava il diritto di prelazione per la gestione della farmacia, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 475/68;
5. Con deliberazione n. 14 del 5.4.2007 il Consiglio Comunale di S. Lucia di Piave individuava quale modalità di costituzione e gestione dell'istituenda farmacia quella della società a responsabilità limitata, prevedeva il successivo collocamento del 95% del capitale sociale, ed approvava lo schema di atto costitutivo e di statuto della sopra menzionata sede farmaceutica;
6. I rapporti tra il Comune e il soggetto erogatore del servizio deve essere regolato da specifico contratto di servizio che è stato approvato con deliberazione n..... del 2007 dalla Giunta Comunale,
7. In data 9.5.2007 il Comune ha costituito la società "Farmacia Comunale di S. Lucia di Piave S.r.l.";
8. Il Comune era titolare dell'intero capitale sociale della Società;

9. Con Bando di gara ad evidenza pubblica, il Comune di S. Lucia di Piave ha avviato la procedura di collocamento volto ad individuare il socio privato (Partner) che si renda acquirente di parte delle quote della Società;
10. Ai soggetti ammessi a partecipare all'asta, erano noti i seguenti documenti:
- lo statuto della società
 - il contratto di servizio
 - bozza del presente patto
11. Al termine della procedura è stato individuato quale aggiudicatario e Partner.....;
12. Il Comune ed il Partner hanno quindi sottoscritto in data odierna l'atto di cessione di quote dal Comune al Partner;
13. A seguito dell'esecuzione del contratto alla data odierna, il capitale sociale è così suddiviso:
- il Comune è titolare di una quota della Società del valore nominale di euro 750,00 rappresentanti il cinque per cento del capitale sociale della Società;
 - il Partner è titolare una quota della Società del valore nominale di euro 14.250,00 rappresentanti il novantacinque per cento del capitale sociale della Società;
14. Il Comune e il Partner hanno deciso, anche in esecuzione di quanto previsto nelle deliberazioni n.14/2007 del Consiglio Comunale e n. del della Giunta Comunale di S. Lucia di Piave nonché nel bando di gara, di stipulare il presente patto allo scopo di disciplinare alcuni aspetti relativi ai rapporti tra Comune e Partner e in particolare all'organizzazione della vita della Società, ed ai futuri acquisti e vendite di quote della medesima;

tutto ciò premesso e specificato che tutti i documenti già citati sono disponibili, conosciuti ed accettati dalle Parti nel loro contenuto che possa riguardare il presente patto, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse, Allegati e Definizioni

1.1. Le Premesse ed i seguenti Allegati:

- Allegato 1. Poteri dell'Amministratore Unico
- Allegato 2. Garanzia bancaria per l'osservanza ed il rispetto del presente patto, pari al 10% del prezzo di acquisto del 100% delle quote della società, da calcolarsi sulla base del valore di aggiudicazione definitiva, rilasciata da primario istituto di credito. formano parte integrante del presente patto.

1.2. In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente patto, i seguenti termini avranno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi.

- (i) "Procedura", La procedura competitiva seguita dal Comune ai fini della selezione del Partner.

- (ii) "Partner", La persona fisica o giuridica aggiudicataria della Procedura di collocamento.
- (iii) "Società", "Farmacia Comunale di S. Lucia di Piave S.r.l.", con sede in S. Lucia di Piave, Via Distrettuale n.58, capitale sociale interamente versato attualmente di euro 15.000,00, iscritta al n. 04151580265 del registro delle Imprese di Treviso (con analogo n. di C.F e di Partita I.V.A.), REA n. 326922.
- (iv) "Soggetto", Qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o altro ente, pubblico o privato.
- (v) "Statuto". Lo statuto della Società di cui all'allegato del Rep. 40116 del Notaio Alberto Sartorio in Conegliano.
- (vi) "Terzo". Qualsiasi soggetto diverso dal Comune e dal Partner.
- (vii) "Trasferire a Qualsiasi Titolo" e/o "Trasferimento a Qualsiasi Titolo" Qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o di diritti reali su tutte o parte delle quote, ovvero il trasferimento, anche temporaneo, dei diritti amministrativi da esse derivanti.

2. Amministratore Unico – nomina e compensi

- 2.1. Le Parti si impegnano a fare in modo che, per tutta la durata del Patto, la società sia amministrata da un Amministratore Unico e che questo sia designato dal Partner.
- 2.2. L'Amministratore Unico sarà nominato come previsto dallo Statuto. Il Comune si impegna a far sì che, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente patto, l'assemblea della Società si riunisca per ivi validamente deliberare la nomina dell' Amministratore Unico.
- 2.3. Le Parti si impegnano a far sì che all'Amministratore Unico vengano attribuiti i poteri e le deleghe di cui all'Allegato 1 del presente documento.
- 2.4. Le Parti concordano che il compenso spettante all'Amministratore Unico, nel caso in cui svolga direttamente la mansione di direttore, non potrà essere inferiore al compenso lordo spettante ad un lavoratore dipendente impiegato a tempo pieno nella farmacia con la mansione di direttore, aumentato di un'indennità lorda annua per la funzione societaria ricoperta.
 Se l'occupazione dell'Amministratore Unico fosse inferiore all'intera giornata lavorativa il compenso verrà ridotto di conseguenza.
 Se l'occupazione dell'Amministratore Unico fosse limitata alla funzione amministrativa il compenso spettante sarà limitato alla predetta indennità.

3. Materie riservate ai Soci

3.1. Oltre a quelle assegnate per legge o per statuto, sono riservate ai Soci le materie di seguito elencate:

- (i) approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business plan), preventivo di spesa (budget) e programma operativo,
- (ii) determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale,
- (iii) stipula di contratti e in generale assunzione di tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura, il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- (iv) conclusione e partecipazione ad accordi di joint venture, associazioni di imprese, alleanze strategiche, consorzi, società o altre simili operazioni il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- (v) acquisto e/o vendita, assunzione o concessione in affitto di aziende e rami di azienda il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- (vi) nomina e designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa,
- (vii) cessione di beni e diritti della Società, al di fuori dell'attività corrente il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- (viii) acquisto c/o vendita o locazione di immobili il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- (ix) costituzione di ipoteche, pegni, privilegi od altri oneri reali di qualsiasi natura sui beni della Società;
- (x) cessione sotto qualsiasi forma di diritti di proprietà intellettuale appartenente alla Società, salvo che si tratti di cessioni connesse all'attività ordinaria della Società.

In tali casi l'assemblea potrà esprimere validamente il proprio voto esclusivamente con il voto favorevole del Comune.

4. Composizione degli organi di controllo

- 4.1. Qualora previsto, le Parti si impegnano a fare in modo che, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengano nominati su designazione del Comune. Gli altri sindaci verranno nominati da parte del Partner.
- 4.2. Nel caso di nomina del revisore di cui all'art.2409 bis C.C., esso sarà designato dal Comune.

5. Personale della Società

- 5.1. Le Parti si danno vicendevolmente atto che al momento della sottoscrizione del presente contratto non vi sono lavoratori di alcun tipo a contratto con la Società.
- 5.2. Il Partner prende atto che, per il corretto e completo funzionamento della Società, la Società medesima potrà assumere personale, con qualifica di impiegato, ogni volta se ne ravvisi la necessità.

6. Gestione della Società

- 6.1. Il Partner si impegna a fare in modo che non siano assunte decisioni dei soci di cui all'art.13 dello Statuto della Società senza il voto favorevole del Comune, restando peraltro inteso che:
 - 6.1.1. nel caso in cui l'assemblea sia stata tenuta senza che dai rappresentanti del Comune e del Partner sia stato raggiunto alcun accordo in relazione al voto da esprimere, l'assemblea sarà consensualmente aggiornata nei successivi 5 (cinque) giorni;
 - 6.1.2. nel caso in cui anche la seconda riunione sia stata tenuta senza che dai rappresentanti del Comune e del Partner sia stato raggiunto alcun accordo in relazione al voto da esprimere, ciascuna Parte potrà notificare all'altra l'avviso di Stallo Decisionale, ai sensi del successivo art.10. A seguito dell'invio dell'Avviso di Stallo Decisionale, le Parti faranno in modo che l'assemblea in questione non deliberi sulle materie all'ordine del giorno, in tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.10 del presente patto.
- 6.2. Il Partner si impegna a fornire alla Società i supporti tecnologici, gestionali ed economici, nonché il proprio *know how*, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di potenziamento e valorizzazione della Società medesima.
- 6.3. Il Partner si impegna altresì a rispettare appieno quanto previsto nel Piano Aziendale di Sviluppo, di cui al punto 1 del Disciplinare di Gara, ed a fare tutto quanto in proprio potere per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati.
- 6.4. Il Partner si impegna affinché la Società preli il servizio nel rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso (sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, ecc.).

- 6.5. Il Partner si impegna affinché la Società sia dotata di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del servizio, dell'immobile utilizzato per l'espletamento e dei relativi impianti, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e apportando eventuali migliorie.
- 6.6. Il Partner si impegna affinché la Società acquisisca tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività.
- 6.7. Il Partner si impegna a ricondurre ed a comprendere la sua attività libero professionale quale prestazione accessoria ai sensi dell'art.2478 del codice civile. Nel caso in cui il Partner non sia una persona fisica, egli si impegna a rinvenire persona fisica con mansioni di direttore di farmacia che svolgerà tale prestazione accessoria in sua vece.
- 6.8. Nel caso in cui la valutazione dell'operato del Partner da parte del Comune fosse sfavorevole a motivo degli eventi previsti agli artt. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del contratto di servizio, ovvero la redditività fosse inferiore del 40% a quelle espressa da farmacie situate nel Comune di S. Lucia di Piave o in quelli limitrofi, ovvero ancora pervenissero al Comune numerose lamentele scritte in merito alla qualità di servizio, il Partner a richiesta motivata del Comune si impegna a retrocedere allo stesso le quote. In tal caso il prezzo sarà fissato come previsto nello statuto per il caso di morte o recesso del Partner.
La presente clausola non è applicabile nell'anno d'inizio effettivo dell'attività della società ed in quello successivo.

7. Accordi sugli investimenti e sulla distribuzione degli utili

- 7.1. Gli investimenti necessari nella fase di avvio della società (*start-up*), saranno a completo carico del Partner. In essi sono compresi tutti i costi e spese d'impianto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'adattamento e arredamento dei locali nonché all'acquisto di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie per il concreto avvio dell'attività della società. A tal fine il Partner sarà tenuto a fornire la disponibilità finanziaria, o a procurare tutte le garanzie reali e/o personali, anche in denaro, necessarie alla patrimonializzazione della Società e all'ottenimento da parte di quest'ultima dell'apertura di credito o dei finanziamenti bancari a favore della società, necessari per i predetti investimenti.
- 7.2. In deroga alla suddivisione delle perdite sulla base delle quote di partecipazione al capitale, ed in relazione al prezzo pagato dal Partner per l'acquisto delle quota nonché degli obblighi contrattuali da lui contestualmente sottoscritti, le perdite di bilancio verranno interamente sopportate dal Partner che si impegna altresì, in caso di perdite tali da azionare i provvedimenti ex art.2447 C.C., a versare a fondo perduto quanto necessario per l'intera ricostituzione del capitale sociale

8. Acquisti e trasferimenti di quote da parte del Partner. Cessione di ulteriori quote del Comune al Partner.

- 8.1. Il Partner si impegna a non Trasferire a Qualsiasi Titolo, in tutto o in parte, le Quote costituenti la Partecipazione senza il preventivo consenso scritto del Comune per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla sottoscrizione del presente patto (il "Periodo di *Lock-Up*");
- 8.2. Successivamente alla scadenza del Periodo di *Lock-Up*, i Trasferimenti a Qualsiasi Titolo delle quote costituenti la Partecipazione potranno avvenire in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto, fermo restando che:
- 8.2.1. Il Partner si impegna a cedere esclusivamente l'intera partecipazione ad un singolo soggetto (Terzo Acquirente), rinunciando fin d'ora ad una vendita frazionata nei confronti di più soggetti.
- 8.2.2. Il Partner si impegna a fare in modo che il Terzo Acquirente consegni al Comune una dichiarazione di accettazione del presente patto, debitamente sottoscritta.
- 8.3. Il Partner si impegna a non concludere, né direttamente né indirettamente, in qualsiasi forma con Terzi, patti parasociali (così come definiti dall'art.2341 bis e ss. del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.6) aventi ad oggetto le quote della Società, ovvero l'esercizio dei diritti da esse derivanti.
- 8.4. Il Partner si impegna ed obbliga irrevocabilmente ad acquistare ulteriori quote sociali sino alla concorrenza massima del 100% del capitale sociale a fronte di semplice offerta trasmessa tramite lettera raccomandata che il Comune di S. Lucia di Piave è tenuto ad inviare decorso il termine di 36 mesi e non oltre 48 mesi dalla sottoscrizione del presente patto. Al fine, sin da ora, si accorda al Partner il diritto di prelazione. Il prezzo fin d'ora pattuito e concordemente fin d'ora accettato da tutte le parti per la cessione di tali quote è pari a tre volte il prezzo pagato per eguale quota nella prima cessione. La cessione dovrà perfezionarsi, comprendendo il pagamento del prezzo, entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione, da parte del Partner, dell'offerta del Comune.
- 8.5. Con l'acquisto da parte del Partner dell'intero capitale della Società ed esclusivamente dopo tale acquisto maturerà il diritto di richiedere al Comune la cessione della titolarità della Farmacia. Tale richiesta non dovrà essere formalizzata in quanto si ritiene fin d'ora effettuata con la firma del presente patto. Il trasferimento della titolarità avverrà senza corrispettivo che deve considerarsi compreso in quello pagato dal Partner per l'acquisto delle quote sociali. L'avvio della procedura di trasferimento della titolarità della farmacia dovrà avvenire entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuto pagamento del prezzo della cessione con il quale il Partner diviene titolare dell'intero capitale sociale della società.
- 8.6. Il trasferimento della titolarità sarà subordinato al possesso da parte del Partner dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in ordine alla titolarità di farmacia, del cui possesso il Partner espressamente fin d'ora riconosce di doversi far carico manlevando completamente il Comune da qualsiasi onere o responsabilità al riguardo.

9. Recesso del Partner

- 9.1. In caso di recesso del Partner, fermo restando quanto previsto dall'art.11 dello Statuto, il pagamento delle quote avverrà secondo le modalità previste per il caso di morte del Partner.

10. Stallo decisionale

- 10.1. Nel caso in cui si siano tenute 2 (due) riunioni consecutive dell'Assemblea della Società per deliberare sulla medesima questione senza che sia stato raggiunto il quorum deliberativo richiesto dallo Statuto o dal presente patto per l'adozione della delibera (lo "Stallo Decisionale") ciascuna Parte potrà inviare all'altra Parte, non prima di 5 (cinque) giorni dalla data dell'ultima Assemblea, un avviso con cui viene dato atto che si è verificato uno Stallo Decisionale (l' "Avviso di Stallo Decisionale").
- 10.2. A seguito dell'invio dell'Avviso di Stallo Decisionale, le Parti si impegnano a nominare un terzo arbitratore ai sensi dell'art.1349 del codice civile, per la risoluzione dello Stallo Decisionale. Il caso di disaccordo esso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Treviso
- 10.3. Nel caso in cui si verifichi una situazione di Stallo Decisionale, le Parti faranno in modo che la Società continui ad operare senza che si verifichino interruzioni nella sua attività, e, in particolare, nella prosecuzione dell'attività di ordinaria amministrazione.

11. Sanzioni per la violazione del patto

- 11.1. In caso di violazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 da parte del Partner, il Comune avrà il diritto di risolvere il presente patto e, in ogni caso, il Partner sarà tenuto, salvo il risarcimento del maggior danno, al pagamento di una penale ai sensi dell'art.1382 del codice civile, pari al 15% del prezzo di acquisto del 100% delle quota della società, da calcolarsi sulla base del valore di aggiudicazione definitiva, che viene garantita mediante idonea fideiussione bancaria presentata all'atto della stipula del presente patto avente le caratteristiche precisate nel disciplinare di gara.

12. Riservatezza

- 12.1. Salvo in caso di obblighi di pubblicità legale o di necessità relative all'operazione di cessione delle partecipazioni da parte del Comune, le Parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente patto e delle sue modifiche, e a non divulgare alcuna informazione o effettuare comunicazioni relativamente al contenuto dello stesso e/o alla attività della Società, senza il previo consenso dell'altra Parte.

- 12.2. Ciascuna Parte non sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente articolo per effetto di annunci e/o comunicazioni eseguite in ottemperanza a norme di legge o regolamentari, salvo l'obbligo di concordare con l'altra Parte il contenuto di tali annunci do comunicazioni obbligatorie.

13. Modifiche al presente patto

- 13.1. Qualsiasi modifica del presente patto dovrà risultare da atto scritto firmato da tutte Parti.
- 13.2. Le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede il presente patto ove vengano emanate normative, anche regolamentari, che rendano necessarie o anche solo opportune modifiche del medesimo, al fine di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti dalle Parti.

14. Durata

- 14.1. Il presente patto resterà in vigore fino al 31/12/2057, e comunque, se anteriore, fino al momento in cui il Comune abbia interamente e definitivamente ceduto le partecipazioni nella Società.
- 14.2. Il presente patto si intenderà decaduto di diritto nei confronti della Parte che, nel rispetto delle pattuizioni ivi previste, abbia legittimamente perduto la qualifica di socio della Società.

15. Miscellanea

- 15.1. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni "si impegna a far sì che..." "farà sì che ..." ed equivalenti adottate nel presente patto, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 del codice civile.
- 15.2. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente di non essere vincolate, tra loro e/o nei confronti di Terzi, da altri accordi o patti che interferiscono con il presente patto o che comunque siano in contrasto con lo stesso.
- 15.3. Il presente patto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere ceduti, in tutto o in parte.
- 15.4. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente patto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnino a concordare in buona fede e a sostituire

l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti.

15.5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni quivi previste.

15.6. Tutte le comunicazioni da effettuarsi tra le Parti secondo il presente patto dovranno essere fatte per iscritto e indirizzate come segue.

per il Comune

per il Partner

ovvero al diverso indirizzo comunicato per iscritto da una delle Parti all'altra.

15.7. Tutte le comunicazioni potranno essere: **(i)** consegnate personalmente - in questo caso la comunicazione si riterrà effettuata alla data stessa della consegna; **(ii)** inviate mediante raccomandata A.R. - in questo caso, la comunicazione si avrà per effettuata ed efficace alla data della ricevuta di ritorno; **(iii)** inviate mediante *e-mail* o fax, confermato, in ciascun caso, da raccomandata con ricevuta di ritorno - in questo caso la comunicazione si intenderà effettuata ed efficace alla data di invio del relativo *e-mail* o fax; **(iv)** inviate mediante documento informatico trasmesso nelle forme di cui all'art.14 del d.p.r.445/2000 con modalità che assicurino l'avvenuta consegna - in questo caso, la comunicazione si avrà per effettuata, se trasmessa all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, al momento della ricezione.

15.8. Il presente patto è regolato dalla legge italiana.

16. Foro competente

16.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Treviso

Comune di S. Lucia di Piave

Partner

Le parti si danno infine reciprocamente atto che le pattuizioni che precedono sono frutto di una libera e ponderata intesa tra loro raggiunta, che soddisfa gli interessi di tutti ed ha natura, oltreché contrattuale, anche di *gentlemen's agreement*. Si obbligano pertanto - sul piano giuridico, ma anche e soprattutto con un impegno di correttezza reciproca - ad interpretarle ed osservarle lealmente e con spirito collaborativo, ponendo in essere tutti i comportamenti e gli adempimenti più opportuni per la loro puntuale attuazione ed astenendosi comunque dal porre in essere atti e comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente od indirettamente, le pattuizioni medesime.

Comune di S. Lucia di Piave

Partner

Allegato 1: Poteri dell'Amministratore Unico.

Ad eccezione dei poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto all'Assemblea, è attribuito all'Amministratore Unico il potere di compiere, in nome e per conto della Società, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comportino, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi agli stessi collegati, l'assunzione di impegni a carico della società in misura non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il potere:

1. di compiere operazioni che comportino impegni di spesa per la Società specificamente previsti nel budget annuale approvato dall'Assemblea;
2. di stipulare e modificare contratti di lavoro del personale dipendente;

di assumere obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura ed in particolare di stipulare, con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti, tra i quali si elencano, a titolo meramente esemplificativo, i contratti:

- di compravendita, di permuta di beni mobili anche iscritti in pubblici registri, o comunque di beni che determinano investimenti o in immobilizzazioni tecniche;
- di compravendita, di permuta o di riporto di strumenti finanziari ivi compresi azioni o quote di società, diritti di opzione, warrant, titoli pubblici e obbligazioni;
- di mutuo a medio e lungo termine, con ogni relativa condizione e garanzia;
- di concessione, di affitto e di locazione;
- di prestazione d'opera non intellettuale;
- di acquisto di beni e servizi;
- di noleggio;
- di trasporto e spedizione;
- di appalto;
- di assicurazione, in qualità di assicurato;
- di mediazione e procacciamento d'affari;
- di mandato;
- di commissione;
- di sottoscrizione di offerte per la partecipazione a gare di fornitura;
- di concessione di vendita;

- di deposito;
 - di lavorazione per conto terzi;
 - di comodato;
 - di somministrazione;
 - di pubblicità;
 - di acquisto, cessione e licenza di marchi brevetti, modelli industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e contratti di know-how;
 - aventi per oggetto il leasing finanziario di beni immobili e beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero ivi compresa la facoltà, alla scadenza, di riscatto, restituzione o proroga della locazione del bene;
 - aventi per oggetto il factoring (cessione di crediti commerciali a breve termine);
3. di effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere, ivi inclusi l'avallo di effetti cambiari, la prestazione di garanzie reali e personali, il rilascio di lettere di patronage;
 4. di stipulare, modificare e risolvere fideiussioni e prestare altre forme di garanzia personale, nonché lettere di patronage, con riguardo ad obbligazioni assunte o da assumere verso i terzi in genere, verso Istituti di credito ed Enti finanziari da società nelle quali la Società detiene e deterrà, direttamente e indirettamente, una partecipazione al capitale sociale;
 5. di costituire, modificare ed estinguere, con Banche, Istituti di credito in genere ed Uffici Postali, contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza, contratti di borsa anche per l'acquisto a termine di valute estere, in relazione ad obbligazioni assunte dalla Società verso terzi;
 6. di effettuare in qualsiasi forma operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici Postali; emettere, girare, incassare assegni bancari, far emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia; emettere, quietanzare, girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari, emettere e far emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessione, sconto ed anticipazione;
 7. L'Amministratore Unico potrà, altresì, compiere tutti gli atti per l'esercizio, in via esemplificativa e non esaustiva, delle seguenti facoltà:
 - esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria;
 - ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando ricevute;

- effettuare depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, estinguerli rilasciando ricevuta liberatoria;
 - depositare presso Istituti di credito, a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;
 - riscuotere somme e, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, dagli Uffici P.T., da qualunque ufficio pubblico e privato in genere ed esonerare le mani pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
 - conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate.
8. infine, in via esemplificativa e non esaustiva, l'Amministratore Unico potrà compiere tutti gli atti per l'esercizio delle seguenti facoltà:
- iscrivere la Società ad assicurazioni ed organismi non aventi scopo di lucro compiendo tutti gli atti occorrenti;
 - definire, anche transigendo, la liquidazione di sinistri, nominando a tal fine periti, medici, legali ed arbitri;
 - compiere presso gli Uffici doganali, gli UTIF, le imprese di trasporto, le C.C.I.A.A. e le P.T. qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo ed il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate. Conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate;
 - firmare e ritirare dichiarazioni valutarie relative ad operazioni correnti mercantili, operazioni correnti non mercantili ed operazioni finanziarie, con o senza regolamento, nonché relative a regolamenti per compensazioni di obbligazioni tra residenti e non residenti firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni summenzionate.